

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e Tesoro)

74° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 1986

Presidenza del Presidente **VENANZETTI**

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Autorizzazione a cedere ai soci della cooperativa agricola fra coltivatori diretti di Treporti e al comune di Venezia il compendio immobiliare appartenente al patrimonio disponibile dello Stato sito in Venezia, sezione di Burano, località Punta Sabbioni-Cavallino» (1767), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3
FIOCCHI (PLI)	3
LAI (DC), relatore alla Commissione	2
PINTUS (Sin. Ind.)	3
SANTALCO (DC)	3
VITALE (PCI)	3

I lavori hanno inizio alle ore 10,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Autorizzazione a cedere ai soci della cooperativa agricola fra coltivatori diretti di Treporti e al comune di Venezia il compendio immobiliare appartenente al patrimonio disponibile dello Stato sito in Venezia, sezione di Burano, località Punta Sabbioni-Cavallino» (1767), approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Autorizzazione a cedere ai soci della cooperativa agricola fra coltivatori diretti di Treporti e al comune di Venezia il compendio immobiliare appartenente al patrimonio disponibile dello Stato sito in Venezia, sezione di Burano, località Punta Sabbioni-Cavallino», già approvato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricorderanno il disegno di legge è stato già esaminato, in sede referente, dalla nostra Commissione che, il 10 settembre scorso, ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante.

Prego il relatore alla Commissione di riassumere i termini del problema.

LAI, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, onorevoli senatori, non vorrei ripetere le cose dette nella mia precedente relazione. Brevemente, quindi, ricordo che il disegno di legge in oggetto è finalizzato a dare adeguata soluzione giuridica all'annoso problema dell'utilizzazione da parte della cooperativa agricola fra coltivatori diretti di Treporti - questa è la denominazione della cooperativa - di un vasto compendio immobiliare appartenente al patrimonio disponibile dello Stato sito nel comune di Venezia, sezione di Burano, località Punta Sabbioni-Cavallino.

La verità è che in un primo tempo tale appezzamento era stato sfruttato come terreno agricolo, mentre in seguito lo sfruttamento è stato variato. In pratica, vi è stata già una legge del 1958 che mirava ad attribuire alla cooperativa di Treporti buona parte di tale compendio - un'altra parte infatti va al comune di Venezia -, senonchè si era stabilito un prezzo determinato in 35 milioni, ma subito dopo si è visto che effettivamente tale prezzo non andava bene. Si è resa necessaria, quindi, una nuova normativa, il cui testo, oggi al nostro esame e che tra l'altro assorbe altre proposte di legge presentate alla Camera, è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento con modificazioni.

Tali modificazioni riguardano soprattutto le modalità di valutazione del compendio in esame. In pratica, poichè la legge del 1958 non era stata attuata proprio perchè la valutazione era stata definita con un prezzo complessivo, ora si prescrive che essa venga fatta lotto per lotto dall'ufficio tecnico erariale, fermo restando che lo Stato dovrà dare agli utilizzatori di ogni singolo lotto la proprietà loro spettante.

La Commissione ha ritenuto opportuno, proprio al fine di accelerare l'approvazione di questa norma di rilevante valore pratico, di utilizzare la sede deliberante ed io quindi esprimo nuovamente parere favorevole affinché questo disegno di legge venga licenziato nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Lai per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

VITALE. Il nostro Gruppo accetta la proposta del relatore, tanto più che anche in precedenza aveva sollecitato la soluzione in questo senso del problema.

PINTUS. Anche il Gruppo della Sinistra indipendente esprime l'adesione alle considerazioni svolte dal relatore e annuncia il suo voto favorevole sul disegno di legge in esame.

SANTALCO. Nel medesimo senso si esprime anche il Gruppo della Democrazia cristiana.

FIOCCHI. Anche il Gruppo liberale è favorevole al disegno di legge per le considerazioni esposte dal relatore.

PRESIDENTE. Prendo atto che anche i senatori Orciari e Pistolese manifestano l'assenso dei rispettivi Gruppi. Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Prima di passare all'esame degli articoli, ricordo che ci sono pervenuti i pareri favorevoli della 1^a e della 5^a Commissione permanente.

Passiamo dunque all'esame e alla votazione degli articoli.
Ne do lettura:

Art. 1.

1. L'Amministrazione finanziaria, in deroga all'articolo 10 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, è autorizzata a vendere, a trattativa privata, ai soci della cooperativa agricola fra coltivatori diretti di Treporti i lotti, costituiti da terreni e fabbricati su di essi insistenti, di cui risultino assegnatari alla data di entrata in vigore della presente legge, facenti parte del compendio immobiliare appartenente al patrimonio disponibile dello Stato sito nel comune di Venezia, in località Punta Sabbioni-Cavallino, esteso ettari 323 circa, riportato in catasto ai fogli 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61 e delimitato dai seguenti confini: a nord la strada provinciale Fausta, la strada militare delle Batterie e proprietà private di terzi; ad est proprietà privata dei terzi in corrispondenza col vertice estremo del compendio; a sud fascia di pertinenza del demanio marittimo parallela al litorale del mare Adriatico; ad ovest la laguna Veneta. Il tutto come indicato nella planimetria allegata alla presente legge.

È approvato.

Art. 2.

1. I prezzi di vendita dei lotti indicati nell'articolo precedente sono determinati dall'ufficio tecnico erariale ed approvati dall'intendenza di finanza, competenti per territorio, secondo i seguenti criteri:

a) sulla base del valore agricolo medio determinato, ai sensi delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865, e 28 gennaio 1977, n. 10, per la regione agraria di competenza secondo il tipo di coltura esercitata, con riferimento all'anno precedente quello della stipula del contratto di vendita, per i terreni utilizzati a coltivazione agricola da almeno un biennio antecedente alla data della stipula stessa;

b) sulla base del valore in comune commercio, tenuto conto della destinazione in atto, per i terreni non utilizzati a coltivazione agricola.

2. Nelle aree in cui siano state realizzate opere stabili e durature, il prezzo del suolo coperto da costruzione di non facile sgombero è determinato sulla base del doppio del valore di cui al comma 1, lettere a) e b), in rapporto alla diversa destinazione in atto.

3. La cessione è sottoposta alla condizione del pagamento, da parte degli acquirenti, dei canoni fissati nella misura del due per cento del prezzo stabilito per l'alienazione, a titolo di utilizzazione dei singoli lotti dalla data di entrata in vigore della presente legge fino a quella di stipula dei relativi contratti per ogni semestre compiuto.

4. A richiesta degli interessati, l'Amministrazione finanziaria può accordare la rateazione, fino a dieci annualità, del pagamento di non oltre il 75 per cento dei corrispettivi di cui ai precedenti commi 1 e 2. Ciascuna annualità è maggiorata di interessi calcolati nella misura del dodici per cento.

5. Ai soci assegnatari che non facciano domanda di acquisto verrà applicato un canone di affitto secondo la utilizzazione dei fondi. A coloro che sono imprenditori agricoli, a titolo principale, si applicano le disposizioni previste dalla legge 3 maggio 1982, n. 203.

6. Le disposizioni dell'articolo 1 e quelle del presente articolo si applicano in favore dei soci assegnatari e dei loro eredi e congiunti, obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, insediati sui lotti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Il pagamento delle somme di cui ai precedenti commi ha effetto liberatorio anche di quanto eventualmente dovuto per l'utilizzo del bene in periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

È approvato.

Art. 3.

1. L'Amministrazione finanziaria è, altresì, autorizzata a cedere, a titolo gratuito, al comune di Venezia le aree, facenti parte del compendio di cui al precedente articolo 1, destinate dallo strumento

urbanistico vigente alla data di stipula del contratto di cessione a strade, piazze, zone verdi pubbliche, parco pubblico attrezzato e servizi sociali.

È approvato.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Passiamo ora alla votazione finale.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con l'allegata planimetria.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 10,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOCT. ETTORE LAURENZANO